

## ***Quando una cartella esattoriale va in prescrizione***

I termini di prescrizione di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione variano da 10 a 3 anni a seconda del tributo o sanzione di cui viene richiesto il pagamento.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha, pertanto, un termine predeterminato per agire; in difetto si verifica la prescrizione – ovvero l’estinzione del diritto che si verifica quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge- intervenuta la quale la cartella non ha più valore e non può dar vita ad un pignoramento.

Il creditore, per interrompere la prescrizione (ovvero “azzerare” il termine e farlo cominciare a decorrere da capo) può porre in essere una serie di atti tipici, quali: cartella di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso di ipoteca e qualsiasi atto di pignoramento. Quando il contribuente riceve la notifica di uno di tali atti, la prescrizione si azzerava e ricomincia a decorrere da capo.

Come accennato, non esiste un unico termine di prescrizione che sia valido per tutte le cartelle di pagamento, dovendosi analizzare l’estratto conto della cartella stessa per comprendere a quali importi non corrisposti questa si riferisca.

Se una cartella contiene debiti fra loro eterogenei sarà necessario applicare la prescrizione al tipo di tributo riportato sulla cartella stessa.

I termini di prescrizione delle cartelle di pagamento sono i seguenti:

Irpef: 10 anni

Iva: 10 anni

Ires: 10 anni

Irap: 10 anni

Imposta di bollo: 10 anni

Imposta di registro: 10 anni

Imposta catastale: 10 anni

Imposta sugli apparecchi audiovisivi (cosiddetto Canone Rai): 10 anni

Contributi Camere di Commercio: 10 anni

Tosap: 10 anni

Imu: 5 anni

Tasi: 5 anni

Tari: 5 anni

Contributi Inps: 5 anni

Contributi Inail: 5 anni

Contravvenzioni stradali (cosiddette multe stradali): 5 anni

Sanzioni amministrative: 5 anni

Bollo auto: 3 anni

Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni.

Giova, infine segnalare che la sezione V della Suprema Corte di Cassazione Sez. 6 – Ord. n. 930 del 17/01/2018 ha confermato l’indirizzo già espresso in precedenza dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 23397/2016) secondo cui il fatto che la cartella esattoriale non sia stata impugnata nel termine e sia divenuta, pertanto, definitiva non implica che la prescrizione sia la stessa di una sentenza passata in giudicato, ovvero 10 anni; secondo la Suprema Corte, infatti, la cartella – non essendo un atto giurisdizionale bensì un atto della Pubblica Amministrazione- anche una volta divenuto definitivo non può essere assimilato ad una sentenza e i termini di prescrizione restano quelli propri del singolo tributo o sanzione.